



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CATANZARO

DECRETO N. 1/2022

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16, co. 3, d.l. 30.12.2021, n. 228, che in materia di processo tributario ha disposto che *“il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022”*;

visto il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

visto l'art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha previsto che *“fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio”*;

rilevato che la situazione epidemiologica della Regione Calabria impone, fino alla fine dello stato emergenziale, la trattazione di tutte le udienze in modalità da remoto, non essendo peraltro possibili per le concrete condizioni operative di questa Commissione soluzioni diverse;

considerato che la proroga del termine di cui all'art. 27, comma 1, primo periodo, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, deve intendersi riferito anche all'udienza cartolare ed all'udienza allo stato degli atti, che sono previste dal co. 2 del citato art. 27 *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto”*;

rilevato che, nel caso di richiesta di udienza da remoto, anche di una sola parte, la stessa debba essere comunque autorizzata, dovendosi considerare eccezionale il rinvio dell'udienza per la trattazione in pubblica udienza alla cessazione dello stato di emergenza;

a parziale modifica del proprio decreto emesso in data 23 novembre 2020,

DECRETA

Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19 è autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, d.l. n. 137/2020, sulla base dei criteri di seguito indicati e secondo le regole tecnico-operative di cui al decreto dirigenziale MEF emanato in materia.

Su richiesta depositata anche solo da una delle parti, i Presidenti dei collegi dispongono la trattazione delle controversie fissate per la decisione in udienza pubblica nonché in udienza camerale partecipata mediante udienza in collegamento da remoto, nel rispetto dei termini e delle modalità di legge e di regolamento.

In mancanza di richiesta di parte per la trattazione in presenza o mediante collegamento da remoto, le controversie sopra indicate passano in decisione allo stato degli atti, a termini dell'art. 27, co. 2, D.L. n. 137/2020.

Ove le parti non abbiano accettato il contraddittorio cartolare e ove non sia possibile, per motivi tecnici ovvero - eccezionalmente - per ragioni di natura processuale disporre l'udienza da remoto, i Presidenti di collegio, valutano, su richiesta di parte, l'opportunità di disporre il rinvio dell'udienza a nuovo ruolo e, comunque, a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza, ai fini della discussione in pubblica udienza con la presenza fisica delle parti.

Si comunichi ai Componenti della CTP, al Direttore amministrativo ed ai Segretari di sezione, al C.P.G.T., al Presidente della C.T.R., ai Direttori delle Agenzie delle Entrate, agli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie.

Catanzaro, li 8 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Murone

